

SERVIZIO ISPETTORATO
SERVIZIO VIGILANZA PRUDENZIALE
SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA

<p>Rifer. a nota n.</p> <p>Classificazione III</p> <p>All.ti n. []</p>	<p>del</p> <p>2</p> <p>8</p>	<p>Alle Imprese di assicurazione e riassicurazione vita e multiramo con sede legale in Italia LORO SEDI</p> <p>Alle Ultime Società Controllanti Italiane LORO SEDI</p> <p>Alle Rappresentanze per l'Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione vita con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo LORO SEDI</p>
<p>Oggetto</p>	<p>Calcolo della miglior stima delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita (Best Estimate of Liabilities).</p>	

L'Istituto, nel corso dei primi due anni dall'entrata in vigore del nuovo *framework Solvency II*, ha condotto una campagna di verifiche ispettive sulle metodologie e procedure adottate dalle imprese *life* e *composite* per la determinazione delle *Best Estimate of Liabilities* (di seguito BEL) dei contratti di assicurazione sulla vita, in considerazione della loro rilevanza strategica anche ai fini della quantificazione del requisito di capitale di solvibilità.

Gli accertamenti hanno interessato una quota pari a circa l'80% del totale delle BEL *Life* delle imprese italiane che determinano i requisiti di capitale con la *standard formula* e hanno dato luogo ad interventi di vigilanza per riallineare le prassi riscontrate agli standard previsti dalla normativa Europea¹ e nazionale².

Nel documento allegato sono riportate le aree sulle quali l'Istituto ritiene necessario sensibilizzare le imprese vigilate. Sono trattate sia tematiche di primo pilastro, inerenti il calcolo delle riserve tecniche, sia di secondo pilastro, avuto riguardo al corretto governo societario: valutazioni robuste degli accantonamenti tecnici non possono prescindere da

¹ Regolamento Delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva n.2009/138/CE (nel testo Regolamento Delegato).

² Regolamento IVASS n. 18/2016.

un efficace sistema di governo e di controllo dei rischi, nonché dalla corretta individuazione e misurazione di questi ultimi.

Al fine di aumentarne la consapevolezza delle nuove metriche di valutazione, la presente nota dovrà essere portata a conoscenza dell'Organo amministrativo, dell'Alta Direzione e degli organi con funzioni di controllo.

Distinti saluti

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1

A - BEST ESTIMATE OF LIABILITIES

Le verifiche hanno fatto emergere la necessità di rafforzare i processi sottostanti l'applicazione sia dei principi generali, sia delle regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche.

Con riferimento ai profili di carattere generale, si richiama l'attenzione sulla documentazione e tracciabilità del processo di stima: dalle verifiche sono infatti emerse carenze nella relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell'esercizio prevista dall'art. 35 bis del CAP, che deve consentire di verificare la completezza e l'organicità dei processi definiti per il calcolo delle BEL (raccolta e analisi dei dati, determinazione delle ipotesi e applicazione delle metodologie di valutazione).

La relazione deve includere un'informativa su tutte le ipotesi utilizzate, sulle metodologie impiegate, sulle principali fasi dei processi seguiti, con chiara indicazione delle diverse unità aziendali eventualmente coinvolte nelle valutazioni e responsabili delle diverse fasi del processo valutativo. Gli ulteriori elementi informativi rilevanti, utilizzati nei processi ovvero nei file di lavoro, che non possono trovare adeguata rappresentazione nella relazione, devono in ogni caso risultare disponibili ed organizzati per argomento³.

La relazione rappresenta, inoltre, il documento di riferimento sulle valutazioni operate dalle imprese ed il principale strumento per consentire alle funzioni di controllo, nonché alle società incaricate della revisione contabile, di svolgere adeguatamente il ruolo ad esse assegnato dalla normativa.

Con riferimento alle regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche, avuto riguardo alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 18/2016 (in seguito Regolamento), vengono di seguito affrontate le problematiche relative:

- a) alla rilevazione delle obbligazioni (*contract boundaries*);
- b) alla qualità dei dati (*data quality*);
- c) alla segmentazione e scomposizione delle obbligazioni;
- d) alle ipotesi adottate nel calcolo delle riserve tecniche;
- e) al trattamento delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali;
- f) alle future misure di gestione (*future management actions*) e alle ipotesi sulle future partecipazioni agli utili;
- g) alla generazione degli scenari economici (ESG).

1. Rilevazione delle obbligazioni

La rilevazione delle obbligazioni e la determinazione dei limiti di un contratto (*contract boundaries*)⁴ costituiscono le fasi iniziali del processo di valutazione delle BEL e richiedono analisi accurate del portafoglio al fine di non introdurre effetti distorsivi con conseguenti riflessi sulla qualità dei risultati.

Le scelte effettuate per individuare i limiti dei contratti, quali i termini di rinnovo, estensione e pagamento dei premi, devono essere argomentate e documentate.

³ Art. 265 del Regolamento Delegato.

⁴ Principali riferimenti normativi: artt. 17 e 18 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 e Titolo II, Capo I del Regolamento IVASS n. 18/2016.

Elementi informativi a supporto di tali scelte devono essere disponibili nella documentazione aziendale e garantire un'applicazione omogenea sulle obbligazioni dei contratti in portafoglio.

2. Qualità dei dati

Avuto riguardo alla qualità dei dati⁵ da utilizzare ai fini del calcolo delle BEL, la normativa affida alla Funzione Attuariale il compito della convalida dei dati, inclusivi di eventuali *expert judgement*, nel rispetto dei criteri di accuratezza, appropriatezza e completezza dettati dalle norme Europee. In merito all'appropriatezza dei dati, si sottolinea la necessità che le imprese raccolgano, elaborino ed utilizzino in modo trasparente e strutturato i dati, seguendo un processo formalizzato ed adeguatamente documentato⁶.

Tali attività costituiscono il presupposto affinché la Funzione Attuariale possa effettuare un'efficace convalida e formulare all'organo amministrativo eventuali raccomandazioni per migliorare le procedure interne⁷ atte a soddisfare i requisiti normativi in termini di qualità dei dati.

Nel caso in cui il ricorso *all'expert judgement* conduca all'assunzione di ipotesi divergenti dai risultati delle analisi statistiche disponibili e, soprattutto, quando le ipotesi formulate producano un beneficio in termini di riserve tecniche, è necessario che le imprese ne diano evidenza nella documentazione e/o nei file di lavoro tracciando gli elementi giustificativi che determinano l'esito del giudizio. Qualora non sia possibile fornire ragionevoli valutazioni a supporto dell'utilizzo del giudizio esperto, le imprese sono tenute ad adottare ipotesi il più possibile ancorate alle evidenze statistiche disponibili.

3. Segmentazione e scomposizione delle obbligazioni assunte

La classificazione dei contratti in gruppi di rischio omogenei (c.d. *cluster*) è un passaggio propedeutico alla corretta formulazione delle ipotesi di calcolo, nonché al conseguente raggruppamento dei contratti in *model point*⁸, necessario ai fini della determinazione dei flussi di cassa.

A tale riguardo si evidenzia la necessità di una appropriata classificazione dei contratti che metta in evidenza le relative caratteristiche tecniche mediante ipotesi di calcolo differenziate per ciascuna ipotesi sottostante le valutazioni attuariali⁹ (riscatti, mortalità, etc.), nonché la definizione di un processo efficace di raggruppamento delle polizze¹⁰.

E' inoltre indispensabile prevedere sistematiche attività di verifica sui risultati ottenuti attraverso l'utilizzo dei *model point* al fine di assicurare la bontà del processo di raggruppamento. Le analisi degli scostamenti dei principali flussi di cassa che costituiscono la BEL e le valutazioni della conseguente perdita di informazione devono essere condotte non solo nello scenario base ma anche in scenari oggetto di *stress* (quali ad esempio gli *stress* previsti dalla *standard formula*). Devono inoltre essere definiti criteri di accettazione a priori degli scostamenti (soglie massime di tolleranza).

⁵ Principali riferimenti normativi: artt. 19, 20 e 21 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35, Titolo II, Capo II, Sezione 3 del Regolamento IVASS n. 18/2016.

⁶ Art. 19, comma 3, lettera (e) del Regolamento Delegato (UE) 2015/35.

⁷ Art. 15, comma 2, lettera b) del Regolamento IVASS n. 18/2016.

⁸ Principali riferimenti normativi: art. 35 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 e Titolo II, Capo III del Regolamento IVASS n. 18/2016.

⁹ Art. 26 del Regolamento IVASS n. 18/2016.

¹⁰ Art. 35 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35.

Con riferimento ai sistemi di calcolo attuariali, si richiama la necessità di disporre di informazioni di adeguata granularità al fine di garantire la possibilità di ripercorre le fasi valutative e i risultati degli algoritmi di calcolo sottostanti la determinazione delle BEL.

In particolare i processi di aggregazione delle polizze in *model point* devono poter garantire tali controlli. Il processo di raggruppamento deve essere, infine, adeguatamente formalizzato e documentato dalle imprese in termini di fasi di aggregazione, variabili e metodologie utilizzate, risultati ottenuti e attività di verifica condotte.

4. Ipotesi sottostanti al calcolo delle riserve tecniche

La normativa¹¹, nel richiedere la coerenza tra le ipotesi utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi, i criteri e i metodi utilizzati per la determinazione dei fondi propri e del requisito di capitale (art. 30 del Regolamento), individua come ipotesi meritevoli di specifica disciplina quelle relative alla modellizzazione dei fattori di rischio biometrici e quelle relative alle spese (art. 31 e ss. del Regolamento).

Nell'ambito della proiezione dei flussi di cassa assumono tuttavia un ruolo preponderante, oltre che le ipotesi richiamate, anche quelle relative ai riscatti e al comportamento degli assicurati (*Policyholder Behaviour*).

In merito alle ipotesi di riscatto¹² si evidenzia la necessità che le imprese effettuino le calibrazioni su serie storiche di dati robuste, individuando un numero di *cluster* appropriatamente bilanciato al fine di generare ipotesi aderenti alle caratteristiche di ciascuna classe omogenea di contratti e consentire, allo stesso tempo, analisi statistiche affidabili. A tal fine devono essere considerate serie storiche di adeguata profondità, tali da essere rappresentative del fenomeno modellizzato nelle proiezioni. Le informazioni concernenti i capitali riscattati, ovvero il numero dei riscatti, devono essere utilizzati in maniera tale da poter efficacemente rappresentare l'evoluzione prospettica del portafoglio.

In generale, per migliorare la calibrazione delle ipotesi alle varie epoche di valutazione, le frequenze di riscatto dovranno essere verificate *ex-post* mediante opportune analisi di coerenza (ad es. *backtesting*), da condurre separatamente per ciascuno dei *cluster* individuati in fase di definizione delle ipotesi. Analisi condotte solo sul totale del portafoglio – o su porzioni troppo ampie dello stesso – possono condurre infatti a compensazioni tra *cluster* eterogeni, non fornendo valide indicazioni sulla adeguatezza delle ipotesi impiegate.

Per quanto riguarda il *Policyholder Behaviour*¹³, deve essere posta particolare attenzione a valutare il grado di consapevolezza dei contraenti rispetto al valore delle opzioni contrattuali e delle possibili relazioni con le variabili che descrivono l'andamento dei mercati finanziari. Pertanto, qualora l'effetto di tali fattori di dinamicità non sia ritenuto rilevante, la scelta deve essere adeguatamente argomentata e supportata da valutazioni appropriate.

¹¹ Principali riferimenti normativi: art. 2 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35, Titolo II, Capo IV del Regolamento IVASS n. 18/2016.

¹² Principali riferimenti normativi: art. 79 della Direttiva n. 2009/138/EC; art. 22 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35; art. 30 del Regolamento IVASS n. 18/2016.

¹³ Principali riferimenti normativi: art. 26 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35; art. 41 del Regolamento IVASS n. 18/2016.

A titolo esemplificativo possono essere utilizzate analisi di correlazione tra il comportamento degli assicurati e il differenziale tra i rendimenti attribuiti in polizza e i rendimenti conseguibili da investimenti alternativi (investimenti *benchmark*).

Anche per quanto riguarda la modellizzazione dei fattori di dinamicità, è necessario procedere, laddove necessario, ad una *clusterizzazione* del portafoglio coerente con i differenti comportamenti messi in atto da ciascun segmento di contratti.

Per quanto riguarda invece la determinazione delle ipotesi sulle spese, il Regolamento¹⁴ prevede di includere nella proiezione della miglior stima tutti i costi che l'impresa è chiamata a sostenere per il portafoglio in essere, indipendentemente dalla diretta imputazione ai singoli contratti, escludendo solo le spese che non dovrebbero essere sostenute in caso di *run-off*. Sul punto è necessario che siano definite ipotesi robuste, limitando il ricorso all'utilizzo del giudizio esperto. Con riferimento alle diverse categorie di spesa si precisa quanto di seguito riportato:

- le spese di acquisizione relative al *new business* non devono essere considerate nella proiezione dei flussi di cassa. Di norma tali costi fanno riferimento a quanto sostenuto in via diretta (es. provvigioni e costi commerciali sostenuti per la distribuzione) per l'acquisizione di nuovi contratti. Qualora nel computo delle spese di acquisizione venga considerata anche una componente indiretta, ovvero desumibile dai costi di struttura, questa deve risultare strettamente connessa all'attività di acquisizione dei contratti e non contenere costi relativi alla gestione dei contratti o alla normale operatività aziendale;
- le spese *one-off*, ovvero ritenute non ripetibili, non contribuiscono al computo dei flussi di cassa. La quantificazione di tali costi deve essere coerente con le previsioni di spesa desumibili dai documenti programmatici aziendali, quali ad esempio il *budget*, i piani industriali, nonché dagli eventuali contratti di fornitura;
- i futuri risparmi di spesa possono essere applicati in deduzione all'ammontare delle spese oggetto di proiezione in virtù di programmi di riduzione costi relativi all'efficientamento o al contenimento delle spese. Qualora sia preso in considerazione tale tipo di beneficio è necessario limitarlo ai casi in cui l'operatività di tali programmi abbia avuto inizio e sia disponibile una quantificazione attendibile dei benefici futuri risultanti da analisi robuste e documentabili.

Si vuole altresì richiamare l'attenzione sulla coerenza della proiezione delle spese con l'evoluzione del portafoglio polizze. In particolare, laddove si abbiano evoluzioni decrescenti delle spese più rapide dell'eventuale "*run-off*" di portafoglio, sono necessarie adeguate motivazioni volte a giustificare adeguatamente tali andamenti nonché la rappresentatività dei relativi *driver* di attribuzione dei costi con evidenze specifiche.

Il processo di determinazione delle ipotesi deve essere, infine, appropriatamente documentato. Con particolare riferimento alle ipotesi sulle spese, si sottolinea la necessità che le imprese valutino l'appropriatezza della modellizzazione nel calcolo della BEL, in particolar modo quando tali ipotesi siano determinate da unità amministrative per finalità diverse o, comunque, non coinvolte direttamente nel calcolo delle BEL.

¹⁴ Art. 31 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35; art. 32-38 del Regolamento IVASS n. 18/2016.

5. Trattamento delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali

La valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali¹⁵ presenti in portafoglio risulta strettamente connessa con l'individuazione delle obbligazioni e dei limiti dei contratti. E' indispensabile una mappatura completa delle opzioni presenti in portafoglio e che sia valutata con attenzione la modellizzazione di quelle ritenute rilevanti per la valutazione delle riserve tecniche, ovvero le opzioni il cui esercizio possa interessare significative porzioni del portafoglio.

Al fine di valutare correttamente la rilevanza delle opzioni contrattuali è necessario che vengano considerati:

- il numero dei contratti ed i capitali assicurati;
- le frequenze storiche di esercizio dell'opzione;
- gli impatti derivanti dalla loro modellizzazione, sia in termini di BEL che di requisito di capitale;
- l'intero orizzonte temporale di esercizio delle opzioni in vigenza di contratto;
- gli effetti combinati derivanti dal livello delle garanzie finanziarie presenti in polizza e dal *policyholder behaviour*;
- l'utilizzo di ipotesi di modellizzazione effettivamente rappresentative del fenomeno, con particolare riferimento alla struttura delle garanzie e alle modalità di raggruppamento dei contratti.

Il processo di valutazione di ciascuna opzione contrattuale deve essere, infine, appropriatamente documentato. Devono essere rappresentate le analisi effettuate, sia nei casi in cui queste conducano all'esclusione di un'opzione dalla modellizzazione nel calcolo delle BEL per la sua non materialità, sia nei casi di inclusione. In tale ultimo caso devono essere inoltre descritte le modalità di implementazione nei sistemi di calcolo, nonché le ipotesi utilizzate e le relative modalità di determinazione. Una delle opzioni contrattuali più diffuse, che ha condotto a ripetuti interventi di vigilanza affinché il suo esercizio da parte del contraente fosse adeguatamente rappresentato nei *cash-flow* delle prestazioni assicurative, è la facoltà di versamento di premi aggiuntivi sulle polizze in vigore, soprattutto in presenza di garanzia di rendimento minimo.

6. Future misure di gestione e ipotesi sulle future partecipazioni agli utili

Le regole di gestione del portafoglio degli attivi incidono in maniera considerevole sulla determinazione della *best estimate* e sulla capacità dell'impresa di far fronte alle garanzie finanziarie. La normativa¹⁶ disciplina l'inclusione delle future misure di gestione (di seguito FMA) all'interno del processo valutativo delle riserve tecniche e prevede esplicitamente che tali misure siano realistiche e coerenti con l'effettiva operatività aziendale.

Al riguardo, è necessario rafforzare l'impianto delle ipotesi finanziarie adottate, risultate sovente proiettate mediante l'adozione di modelli eccessivamente semplificati e talvolta incongruenti rispetto alle strategie di investimento concretamente adottate. Tali debolezze possono generare, all'interno del periodo di proiezione, anomalie nella stima

¹⁵ Principali riferimenti normativi: artt. 39, 40, 52 e 53 del Regolamento IVASS n. 18/2016, art. 32 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35.

¹⁶ Principali riferimenti normativi: art. 23 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 e art. 42 del Regolamento IVASS n. 18/2016.

dei rendimenti futuri delle gestioni separate, anche per periodi molto prossimi alla data di valutazione, con non trascurabili riflessi sul grado di affidabilità delle valutazioni *best estimate*.

In particolare, si sollecitano le imprese a porre adeguata attenzione:

- al piano delle *future management actions* che, oltre a dover essere adeguatamente formalizzato, deve essere espressamente approvato dall'organo amministrativo¹⁷;
- al livello di granularità utilizzato per la modellizzazione degli attivi;
- all'*asset allocation* ed ai rendimenti *target* delle gestioni separate, suscettibili di variazione nei diversi scenari economici.

In termini di elementi informativi da includere nella documentazione è opportuno che siano descritte le modalità di implementazione delle FMA nei sistemi di calcolo con un adeguato livello di dettaglio e che siano rappresentati i risultati delle analisi di sensitività effettuate sulle ipotesi utilizzate.

7. Generazione degli scenari economici

Il processo di generazione degli scenari economici¹⁸ (di seguito ESG), su cui si basano le valutazioni stocastiche in ambito *Solvency*, a causa della complessità e specificità della procedura di stima, risulta molto spesso affidato in *outsourcing*. Le debolezze riscontrate sono ascrivibili alla scarsa consapevolezza sulla rilevanza del processo di generazione degli ESG ed alla conseguente accettazione acritica di quanto messo a disposizione dai fornitori specializzati.

In particolare, le imprese – ognuna in base alle caratteristiche dei propri portafogli di attivi – sono chiamate a valutare con attenzione il *set* di fattori di rischio di mercato (tassi d'interesse, *credit spread* dei titoli obbligazionari, corsi azionari, tassi di cambio, ecc.) alla base della variabilità degli scenari economici.

Il processo di generazione degli scenari economici, inoltre, deve essere appropriatamente documentato, anche nei casi in cui ne sia prevista l'esternalizzazione.

Si sottolinea l'importanza di un adeguato livello di comprensione e controllo dei processi di calcolo affidati agli *outsourcer* affinché nessun ambito delle valutazioni *Solvency* risulti estraneo al management dell'impresa¹⁹.

B - SISTEMI DI GOVERNO E CONTROLLO

All'organo amministrativo fanno capo la definizione degli indirizzi della gestione e la verifica della loro attuazione. A tal fine è compito del *board* dotare l'impresa di un efficace sistema di identificazione e valutazione, anche prospettica, dei rischi, in linea con il nuovo regime di solvibilità.

¹⁷ Art. 23, comma 3, del Regolamento Delegato (UE) 2015/35.

¹⁸ Principali riferimenti normativi: artt. 75 e 77 e della Direttiva n. 2009/138/EC; art. 22, comma 3 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35; artt. 54 e segg. del Regolamento IVASS n.18/2016.

¹⁹ Principali riferimenti normativi: art. 49 della Direttiva n. 2009/138/EC; art. 274 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35; art. 30-septies del CAP; artt. 29 e segg. del Regolamento ISVAP n.20/2008. Si segnalano anche: linee guida EIOPA in materia di sistema di governance (Sezione 11, Esternalizzazioni).

Al fine di assumere informate e approfondite decisioni strategiche rispettose del nuovo quadro regolamentare di solvibilità²⁰ oltre alla professionalità e interdisciplinarietà dei componenti gli organi amministrativi e alla efficacia dei processi di lavoro del consesso, rileva l'azione di indirizzo e supervisione dei *board* nella definizione degli assetti organizzativi e procedurali che sovrintendono ad un solido sistema di rilevazione e misurazione dei rischi, nonché l'adozione consapevole di criteri e metodi di valutazione delle grandezze rilevanti per il nuovo sistema di solvibilità.

In particolare, l'adozione di criteri e metodi di valutazione sulle riserve tecniche e sui requisiti di capitale, deve essere portata all'attenzione del Consiglio di amministrazione, e oggetto di approfondita disamina per le implicazioni sulla qualità e correttezza dell'esercizio delle proprie responsabilità, escludendo prese d'atto "acritiche" da parte dell'organo

La scarsa attenzione su questioni procedurali e metodologiche si riflette inevitabilmente sulla qualità del calcolo delle BEL e della posizione di solvibilità che deve riflettere in maniera adeguata il profilo di rischio dell'impresa. La comprensione delle metodologie e delle ipotesi sottostanti la principale posta valutativa del bilancio di solvibilità è di importanza fondamentale per consentire all'organo amministrativo di poterne realmente governare gli aspetti più significativi ed assicurare, anche attraverso opportuni momenti di condivisione tra le principali funzioni aziendali, l'adozione di ipotesi e criteri che consentano una corretta misurazione delle obbligazioni e dei rischi assunti.

Un ruolo più attivo da parte degli amministratori in tali ambiti consente, tra l'altro, la formazione di una maggiore consapevolezza nei *board* circa il profilo di rischio dell'impresa, con notevole beneficio su tutte le delibere di carattere strategico, a partire dall'adozione di più robuste politiche di gestione del capitale.

1. La Funzione Attuariale

In merito agli assetti procedurali e organizzativi delle funzioni di controllo, particolare attenzione è stata posta nel corso degli accertamenti ispettivi sul ruolo e sulle attività svolte dalla Funzione Attuariale²¹.

Le principali debolezze riscontrate hanno riguardato:

- 1) l'inquadramento organizzativo della Funzione, in quanto risultata spesso incardinata nelle strutture operative (attuarialo e/o finanza), con commistioni operative con le unità aziendali dedicate alle attività di calcolo e con riflessi sull'efficacia complessiva del presidio;
- 2) l'adeguatezza delle risorse assegnate alla Funzione, spesso risultate carenti sia in termini di numero che di *seniority*;
- 3) il perimetro delle verifiche svolte, in quanto le valutazioni di natura economica (es. *assumption* spese) e finanziaria (es. *management actions*) non sono state

²⁰ Principali riferimenti normativi: artt. 29-bis e segg. del CAP; art. 5 del Regolamento ISVAP n.20/2008; artt. 40 e segg. della Direttiva n. 2009/138/EC; artt. 258 e segg. del Regolamento Delegato (UE) 2015/35.

²¹ Principali riferimenti normativi: art. 48 della Direttiva n. 2009/138/EC; art. 272 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35. Si segnalano anche: linee guida EIOPA in materia di sistema di governance (Sezione 9, Funzione Attuariale); Lettera al mercato IVASS del 28 luglio 2015.

adeguatamente presidiate dalla Funzione, che si è spesso limitata alle verifiche delle sole ipotesi tecniche;

- 4) l'adeguatezza dei controlli effettuati: sul punto si evidenzia che la Funzione Attuariale è chiamata a verificare l'appropriatezza delle *assumption* in termini di modalità di determinazione nonché della loro coerenza con l'operatività aziendale e con le caratteristiche del portafoglio dell'impresa. A tal fine si evidenzia la necessità di testare l'appropriatezza delle ipotesi formulate mediante analisi di *backtesting*;
- 5) l'utilizzo di *expert judgment*, risultato diffuso nella determinazione delle principali ipotesi *best estimate*, ha di sovente condotto all'adozione di assunzioni favorevoli circa l'evoluzione delle variabili rilevanti, senza che esse siano state oggetto di adeguate verifiche da parte della funzione;
- 6) contenuti informativi per l'organo amministrativo, che devono includere le valutazioni su tutti gli aspetti più rilevanti, utili per intervenire consapevolmente sui processi e sulle valutazioni;
- 7) il contenuto della relazione della funzione, risultato carente in merito alle criticità riscontrate e alle aree per cui sono state individuate necessità di affinamenti, deve includere le valutazioni effettuate, i risultati prodotti, le azioni svolte e programmate per la risoluzione delle problematiche.

Un aspetto di particolare rilevanza riguarda la necessità che sia assicurata una cooperazione attiva e continua tra la Funzione Attuariale e il *Risk Management*²², data l'evidente condivisione di competenze e di strumenti di valutazione, quali ad esempio l'utilizzo dei sistemi di calcolo attuariali e dei generatori di scenari economici. Tale aspetto richiede il necessario confronto ed il forte coordinamento nella gestione degli strumenti di valutazione delle grandezze *Solvency II*, sia in termini metodologici che di *governance*.

²² Principali riferimenti normativi: art. 44 della Direttiva n. 2009/138/EC; art. 269 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35; artt. 21 e segg. del Regolamento ISVAP n.20/2008. Si segnalano altresì: linee guida EIOPA in materia di sistema di *governance* (Sezione 4, *Risk management*).